



**C.RAI.P.I.**

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI  
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

## COMUNICAZIONE CREDITO WELFARE REGOLAMENTO AZIENDE GRUPPO RAI

Il Regolamento Piano Welfare Aziende Gruppo RAI (di seguito “Regolamento Welfare”) operativo dalla data del 11.12.2020 prevede che le somme attribuite e destinate a Welfare, da utilizzare in beni e servizi previsti dal piano, ove non siano integralmente o parzialmente utilizzate alla data del 30 settembre dell’anno successivo a quello di competenza o in caso di cessazione del rapporto di lavoro, vengano **destinate automaticamente** nel mese di ottobre alla CRAIPI (vedi art.6 del Regolamento Welfare).

In merito, si precisa che:

- Il credito è destinato a Welfare per i beni e servizi di cui alla piattaforma;
- Non è possibile effettuare alcuna scelta esplicita di destinazione del credito a previdenza complementare: sarà automaticamente l’azienda ad effettuare il versamento del residuo ad ottobre di ciascun anno;
- La devoluzione alla previdenza complementare è ammessa solo per gli iscritti al Fondo Pensione Craipi e non in caso di iscrizione ad altre forme di previdenza complementare, quali fondi aperti o piani pensionistici individuali (in tal caso il credito viene perso);
- L’importo residuo al 30.09.2021 del credito welfare 2020 (pari a Euro 445,00) sarà versato dall’Azienda alla CRAIPI nel mese di ottobre 2021 e confluirà automaticamente nella posizione individuale dell’iscritto (seguendo le scelte di comparto già espresse dall’aderente);
- Tale importo concorre alla determinazione dell’ammontare massimo deducibile ai sensi della normativa vigente, pari ad Euro 5.164,57.

Pertanto, qualora il versamento totale annuo confluito alla CRAIPI (ad esclusione del TFR) comportasse il superamento della soglia di Euro 5.164,57, l’importo eccedente non potrà essere dedotto dal reddito imponibile<sup>1</sup>.

Roma, 8 gennaio 2021

---

<sup>1</sup> Invece, nel caso di conversione in credito welfare del premio di risultato (e successivo versamento alla CRAIPI), quest’ultimo non concorrerebbe alla determinazione dell’importo deducibile di Euro 5.164,57.